Inquadramento nazionale della legge sulla formazione professionale di iniziativa popolare in Veneto

Relatore: Ing. Federico Pendin

PREMESSA

Sono trascorsi più di dieci anni dall'ultima sistemica riforma del sistema educativo Italia, che nel 2003 con la Legge Moratti introduceva il diritto-dovere all'istruzione e formazione, l'alternanza scuola-lavoro, ed i livelli essenziali di prestazione (LEP) ed una serie di nuove norme per regolare il conseguimento dei diplomi e delle qualifiche professionali. Mentre a livello Nazionali sono state apportate modifiche alle leggi che regolano la gestione del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) anche in adozione de Regolamenti CE in materia successivamente emanati, a livello Regione la normative di regolamentazione del Sistema IeFP sono in alcuni casi ancora antecedenti, quindi non totalmente adeguate all'attuale funzionamento del sistema educativo italiano ed alle sue norme, ed anche rispetto alla Riforma del Titolo V della Costituzione (entrato in vigore ottobre 2001 con la Legge 3/2001). È il caso della Regione del Veneto, per la quale la Legge Regionale di gestione del sistema della formazione professionale risale al 1990 (ovvero la L.R. 10/90), quindi a ben più di dieci anni prima della riforma del Titolo V e della Riforma Moratti, anche se la Regione stessa ha fin da subito messo in atto il riordino dell'Intero Sistema IeFP regionale nella sostanza, ma dandone evidenza annualmente nelle singole DGR di regolamentazione degli anni formativi.
Per questo motivo le Istituzioni che operano nel Sistema Educativo dell'IeFP, sentendo l'esigenza di avere un'unica norma che riordina il sistema regionale IeFP, sono arrivati a elaborare una proposta di legge regionale che ha proprio questo obiettivo e che verrà sottoposta agli organi regionali di competenza nei primi mesi del 2015. Di seguito scorreremo, attraverso l'analisi cronologica di Leggi (o singoli articoli di legge) di livello Nazionale, Europeo e Regionali, che costituiscono il filo conduttore alla proposta di Legge che gli Enti del Veneto hanno congiuntamente elaborato e di cui riporteremo una breve sintesi introduttiva e dei punti più salienti.

Analisi cronologica delle Norme Nazionali, Europee e della Regione del Veneto attualmente in vigore

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845 - LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. (GU n. 362/1978)

La Legge 845/1978 demandava già la potestà legislativa nel campo della formazione professionale alle Singole Regioni; Tale legge è attualmente ancora in validità. Di seguito si riporto gli estratti dei 4 articoli principali che denotano gli elementi salienti su:

- i poteri delle regione
- i campi di intervento
- l'organizzazione delle attività

Art. 1.
(Finalità della formazione professionale)

La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 3.
(Poteri e funzioni delle regioni)

Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi:

a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;

b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;

d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;

g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;

h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;

i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;

l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;

m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;

n) prendere gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.
(Campi di intervento)

Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;

b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;

c) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;

d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;

e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;

f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;

g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;

h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purché previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.

Art. 5.
(Organizzazione delle attività)

Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 - ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO. (BUR n. 8/1990)

Nel gennaio 1990 la Regione del Veneto, allo scopo di concorrere a realizzare il diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 35 e 38 della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze definite nella legge statale n. 845 del 1978, con il Programma Regionale di Sviluppo, con gli indirizzi della Comunità Economica Europea e con gli interventi dello Stato ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, emana una NUOVA LEGGE REGIONALE dove, al Titolo I - *Programmazione degli interventi,* definisce i propri compiti di autonomia, nei confronti delle Stato, nella definizione del proprio sistema di formazione professionale, ovvero:

1. effettuare azioni di formazione professionale,
2. organizzare i servizi per l'informazione e l'orientamento al lavoro,
3. svolgere attività di osservazione del mercato del lavoro,
4. sostenere l'occupazione con misure di politica attiva del lavoro,

in particolare con importanza per l'argomentazione della presente ricerca, degli articoli di seguito riportati:

Art. 2 - Programma triennale.

La Regione adotta un programma triennale di tutti gli interventi promossi o finanziati dalla Regione in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione.

2. Nel programma triennale sono stabiliti:

a) gli obiettivi degli interventi in riferimento al programma regionale di sviluppo;

b) le tipologie delle azioni di formazione professionale e le relative priorità;

c) gli interventi in materia di informazione e orientamento al lavoro, nonché le iniziative non ricorrenti dell'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;

d) gli interventi regionali di politica del lavoro articolati per progetti;

e) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi;

f) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative.

3. Il programma triennale è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio regionale, previo parere della Commissione regionale per l'impiego.

4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, attua il programma triennale attraverso la predisposizione di piani annuali all'interno dei quali può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma.

5. Al termine di ogni triennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale con la nuova proposta di programma una relazione sui risultati di quello precedente.

6. Il programma triennale mantiene validità sino all'approvazione del programma triennale successivo.

Art. 4 - Servizio di programmazione e valutazione.

1. Al servizio di programmazione e valutazione per le politiche formative, istituito all'interno del Dipartimento per il coordinamento delle attività formative, spetta predisporre gli elementi utili:

a) alla elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 2;

b) alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi attuativi, rispetto agli obiettivi formativi e occupazionali prefissati, anche sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;

c) al coordinamento, alla programmazione e all'attuazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale delle unità socio-sanitarie locali, promosse dalla Regione.

Al Titolo II – *L'Ordinamento del sistema della formazione professionale*, andava invece a declinare le specificità del sistema formativo del Veneto. Di seguito riportiamo solo gli articoli del Titolo II, che sono di interesse della proposta di legge regionale fatta dagli enti del Veneto:

Art. 6 - Oggetto e finalità.

1. Con le azioni formative individuate dal programma triennale, la Regione attua un servizio di interesse pubblico teso a garantire lo sviluppo della personalità e a fornire adeguate competenze tecniche e professionali nella prospettiva della formazione continua e dell'apprendimento individualizzato.
2. Le azioni formative devono tener conto della complessità dei sistemi produttivi, dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa, del l'esigenza di mobilità lavorativa, e devono essere aperte alle possibilità di successivi aggiornamenti e perfezionamenti nell'intero arco della vita attiva.
3. Le azioni formative sono aperte, senza discriminazione di sesso, di condizioni sociali o di altro tipo, a tutti i cittadini che abbiano assolto all'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e, nel rispetto delle leggi vigenti, anche agli stranieri.
4. I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni formative sono stabiliti dai progetti che regolano le singole azioni.
5. Allo scopo di realizzare l'effettiva parità nell'accesso al lavoro, la Regione promuove azioni positive a favore della formazione e dell'occupazione femminile.

Art. 7 - Tipologia delle azioni formative.

1. Le azioni formative che possono essere inserite nel programma triennale vanno individuate nell'ambito della seguente tipologia:
a) azioni formative di durata anche pluriennale rivolte ai giovani e miranti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione o al perfezionamento professionale in vista di un successivo sbocco occupazionale, in tutti i settori lavorativi e per qualsiasi ruolo professionale. Dette azioni, sulla base della specificità dei programmi, costituiscono crediti formativi spendibili nel sistema scolastico, nel rispetto della legislazione statale;
b) azioni formative rivolte ai ruoli manageriali e imprenditoriali, nel lavoro subordinato o autonomo;
c) azioni formative rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazioni, regolati dalla normativa statale, nonché quelle destinate alle seguenti categorie di utenti:
1) lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia;
2) soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non idonei a partecipare ad azioni formative non specificatamente ad essi rivolte;
3) detenuti, per le azioni formative realizzate in collaborazione con il Ministero di grazia e giustizia;
4) addetti alle forze armate, per le azioni effettuate in collaborazione con il Ministero della difesa, qualora sia richiesta la collaborazione della Regione;
d) azioni formative destinate a disoccupati, a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, agli emigranti o agli emigrati di ritorno, agli immigrati, da organizzare anche su richiesta della Commissione regionale per l'impiego;
e) azioni formative dirette a specifiche occasioni di impiego, ivi comprese quelle attivate con l'intervento del Fondo sociale europeo, da realizzare con apposite convenzioni anche ai sensi dell'articolo 17 legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché azioni di riqualificazione, riconversione, perfezionamento ed aggiornamento professionale di lavoratori dipendenti o autonomi nonché azioni formative, anche brevi, intese a fornire a soggetti occupati e non, professionalità specifiche al fine di facilitarne la formazione sul lavoro o l'occupazione;
f) azioni formative destinate ai titolari dei contratti di formazione lavoro o dei contratti di apprendistato;
g) azioni formative specificamente rivolte a promuovere l'interazione con il sistema scolastico, ivi compresi itinerari sperimentali volti a consentire la spendibilità dell'obbligo scolastico entro il sistema formativo, nei limiti di quanto previsto dalle leggi statali vigenti;
h) azioni formative realizzate per conseguire le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa

alla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro;
i) ogni altra attività collegata con la formazione professionale, ivi comprese la formazione continua degli operatori del settore, la sperimentazione didattica e organizzativa, la produzione e diffusione di materiale didattico, lo svolgimento di studi e ricerche sulla formazione professionale e le relative pubblicazioni, la produzione e diffusione di sussidi audiovisivi e di supporti informatici, l'organizzazione e la partecipazione a convegni e seminari di studio, nonché ogni iniziativa in materia di formazione professionale intrapresa in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego.

Art. 8 - Progettazione dell'azione formativa.

1. Ciascuna azione formativa, ivi comprese quelle di carattere ricorrente, deve essere predisposta mediante l'elaborazione di un apposito progetto che indichi:
a) il raccordo con la domanda formativa del territorio e le relative possibilità occupazionali;
b) i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e le eventuali azioni di orientamento richieste;
c) gli obiettivi che si intendono raggiungere;
d) le risorse necessarie, anche in termini di personale;
e) le attività didattiche e valutative (continue e finali) previste e la loro articolazione;
f) eventuali forme di alternanza formazione-lavoro presenti;
g) il piano dei costi.

Art. 9 - Attuazione delle azioni formative.

1. Le azioni formative sono attuate:
a) dalla Giunta regionale direttamente;
b) dagli enti o organismi di cui all'articolo 11 mediante convenzione con la Regione, anche avvalendosi degli apporti delle imprese;
c) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche avvalendosi degli apporti degli enti di cui all'art. 11;
d) dalla Giunta negli Istituti di istruzione secondaria superiore, a seguito di convenzioni tra le competenti autorità scolastiche e la Giunta regionale;
e) dalla Giunta regionale anche a seguito di convenzioni, o mediante la costituzione di appositi consorzi o società consortili, con centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi.

Art. 10 - Centri di formazione professionale.

1. I centri di formazione professionale della Regione o dipendenti dagli enti di cui all'articolo 11 sono organismi operativi destinati allo svolgimento delle azioni formative di cui all'articolo 7.
2. Nell'ambito di tali azioni i centri possono essere sede di sviluppo dell'offerta formativa, di sperimentazione didattica e organizzativa, di progettazione formativa, di assistenza e consulenza a favore delle imprese e di terzi, di verifica delle azioni intraprese.
3. I centri possono svolgere compiti di informazione e orientamento al lavoro e di osservazione del mercato del lavoro, anche al fine di realizzare una equilibrata distribuzione territoriale dei propri servizi.
4. La Giunta regionale determina la dipendenza funzionale dei centri regionali. Determina altresì i livelli di qualifica dei rispettivi organici, in rapporto a standard di prestazioni erogate dai centri stessi.
5. I criteri per la definizione degli standard di cui al precedente comma, sono individuati dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Regione, con apposito regolamento, determina il regime di autonomia contabile dei centri regionali di formazione professionale.

Art. 11 - Attività convenzionate con gli enti.

1. Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:

a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative;

b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da svolgere;

c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative ed operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa.

2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sedi di attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l'effettuazione di una o più azioni formative, nelle quali:

a) sono indicate le azioni formative affidate per l'attuazione all'ente in conformità al progetto approvato;

b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i controlli della Giunta regionale;

c) sono indicati l'ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del rendiconto;

d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che assicurino sia la trasparenza sia l'autonomia dell'ente nell'utilizzazione dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attività previste dall'articolo 7.

4. E' criterio di preferenza nell'attuazione delle azioni formative in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilità di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

4 bis. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB.

4 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 bis.

4 quater. La Giunta regionale, per l’esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui al comma 4 bis può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al dpr 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione professionale, ferma restando la responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell’ente beneficiario del finanziamento. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri, le modalità e le condizioni per l’attuazione delle previsioni di cui al presente comma.

4 quinquies. La Giunta regionale, per l’esecuzione, anche a campione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli.

4 sexies. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti, per lo svolgimento dei controlli e per la determinazione dell’onere di cui al comma 4 quinquies.

Art. 12 - Interazione tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico.

1. Il sistema di formazione professionale è organizzato in sintonia col sistema scolastico quale risulta dalle leggi statali e dall'evoluzione degli orientamenti comunitari.
2. La Regione promuove l'integrazione di spazi, risorse e modalità di erogazione dell'offerta formativa tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico, per garantire continuità e qualità ai percorsi personali di formazione.
3. A tale scopo, la Giunta regionale:
a) svolge ogni attività rivolta alle autorità scolastiche al fine di assicurare la più ampia collaborazione della Regione per l'integrazione delle risorse, per la promozione di una cultura del lavoro e per lo svolgimento di attività di formazione tecnologico-scientifica nella scuola;
b) promuove progetti finalizzati allo sviluppo di un sistema di crediti formativi integrati;
c) realizza gli interventi previsti alla lettera g) dell'articolo 7.

Art. 17 - Centri polo.

1. Per il perseguimento degli obiettivi del programma triennale e per una più adeguata diffusione del sapere tecnologico, la Giunta regionale può promuovere la costituzione di Centri polo per la ricerca e la sperimentazione, sia direttamente che mediante apposite convenzioni. Essi hanno lo scopo di individuare e di sperimentare le implicazioni dell'innovazione tecnologica e produttiva e dell'evoluzione del mercato del lavoro per diffonderle e utilizzarle nel sistema formativo in relazione alle diverse specificità.
2. L'azione dei Centri polo deve essere coordinata con l'attività dei centri formativi pubblici e privati.

Art. 18 - Accertamento della professionalità.

1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.
2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.
3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.
4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri del lavoro designato dai Consolati provinciali e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.
5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.
6. Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
7. Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione, devono essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del Dipartimento per i servizi formativi.
8. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio.
9. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
10. A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:
a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;
b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;
c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti.

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (GU n. 248 del 24 ottobre 2001)

Enunciamo la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, poiché oltre ad introdurre sostanziali modifiche al riparto delle funzioni legislative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni, introduce i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, molto cari al sistema educativo Italiano in particolare al sistema IeFP.

In particolare, sono stati modificati gli articoli:

- articolo 114, il quale afferma che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, oltre che le Comunità montane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, ponendo quindi sullo stesso piano (equiordinazione) regione e Stato (entrambi sono dotati del potere di legiferare);
- articolo 117, in cui, tra l'altro, si riparte la potestà legislativa equiparata tra Stato e regioni (potestà esclusiva, concorrente e residuale) nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- articolo 118, che attribuisce le funzioni amministrative ai comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- articolo 119, che definisce per gli enti locali l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa (la prima in particolare implica la possibilità di imporre una tassazione aggiuntiva a quella nazionale con scopo di autofinanziamento da parte degli enti locali).

Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI (BUR n. 78/2002)

In ottemperanza a quanto previsto dalla LR 10/90 e Legge 845/75, e nel rispetto della potestà legislativa regionale inserita con la Riforma del Titolo V, la Regione del Veneto stabilisce, al fine di garantire standard di qualità del proprio sistema di formazione professionale, di convenzionare gli enti gestori delle attività formative del proprio territorio, attraverso l'istituzione di un albo/Elenco di accreditamento degli enti, definendo anche i quattro ambiti di intervento:

- Orientamento,
- Formazione Iniziale,
- Formazione Superiore,
- Formazione Continua.

Legge 28 marzo 2003, n.53 - RIFORMA DELL'ISTRUZIONE "RIFORMA MORATTI" (GU n. 77 del 2 aprile 2003)

Successivamente alla Riforma del Titolo V della Costituzione, viene approvata la legge Moratti di riforma del Sistema Educativo Nazionale, e che eccepiva quanto previsto nella legge 3/2001 di potestà legislativa equiparata Stato e Regione in materia di educazione ed istruzione, riordinando il sistema Scolastico per come lo conosciamo adesso, ovvero con i seguenti punti salienti:

- L'obbligo scolastico viene innalzato fino ai 18 anni, con 12 anni complessivi di studi.
- La riforma abbassa l'età di ingresso dei bambini alla scuola dell'infanzia e alle elementari: potranno essere iscritti alla scuola materna bimbi che compiano tre anni entro il 28 febbraio successivo all'inizio dell'anno scolastico, similmente alle elementari i bambini potranno essere iscritti purché compiano sei anni entro il febbraio successivo all'inizio delle lezioni.
- L'insegnamento di una lingua straniera comunitaria sarà obbligatorio a partire dai 6 anni, dagli 11 anni se ne studierà obbligatoriamente anche una seconda. Inoltre, lungo tutto il percorso scolastico, sarà dato maggiore spazio all'insegnamento delle tecnologie informatiche.
- I nuovi cicli cominciano con i tre anni di scuola dell'infanzia, che resterà facoltativa. Il primo ciclo mantiene l'attuale distinzione tra elementari e medie, che diventano, rispettivamente, scuola (quinquennale) e scuola secondaria di primo grado (triennale). In seguito le secondarie superiori.
- Primo ciclo. La primaria presenta a sua volta una suddivisione in tre parti: il primo anno unico è seguito da due bienni. La secondaria di primo grado è divisa in due parti: un biennio più un anno unico.
- Secondo ciclo. E' articolato in sistema dei licei (quinquennale) e sistema dell'istruzione e della formazione professionale (quadriennale). I tipi di liceo attuali restano, ne nascono altri come il liceo economico, il liceo musicale, il liceo tecnologico, il liceo delle scienze umane. L'articolazione è la seguente: due bienni, più un anno di raccordo con l'istruzione universitaria. Per tutta la durata degli studi si può passare dal liceo alla scuola professionale e viceversa.
- La valutazione avviene seguendo la scansione tra anni unici e bienni: quando si frequenta un biennio, la valutazione arriva solo al termine dei due anni.
- Come adesso, sono previsti due esami di Stato: alla fine delle medie e al termine delle superiori.
- I docenti potranno scegliere quanta carriera fare: saranno retribuiti se saranno disposti a frequentare corsi di livello universitario necessari per acquisire crediti. La formazione professionale viene affidata alle Regioni.

La Riforma Moratti è stata in parte modifica dal 2008 al 2010, da quella che viene conosciuta come Riforma Gelmini, ovvero un insieme di atti normativi mirati a riordinare o migliorare il sistema educativo italiano, mantenendo però fissi il disegno del Sistema Educativo Italiano introdotto dalla Moratti e che così potremmo schematizzare:

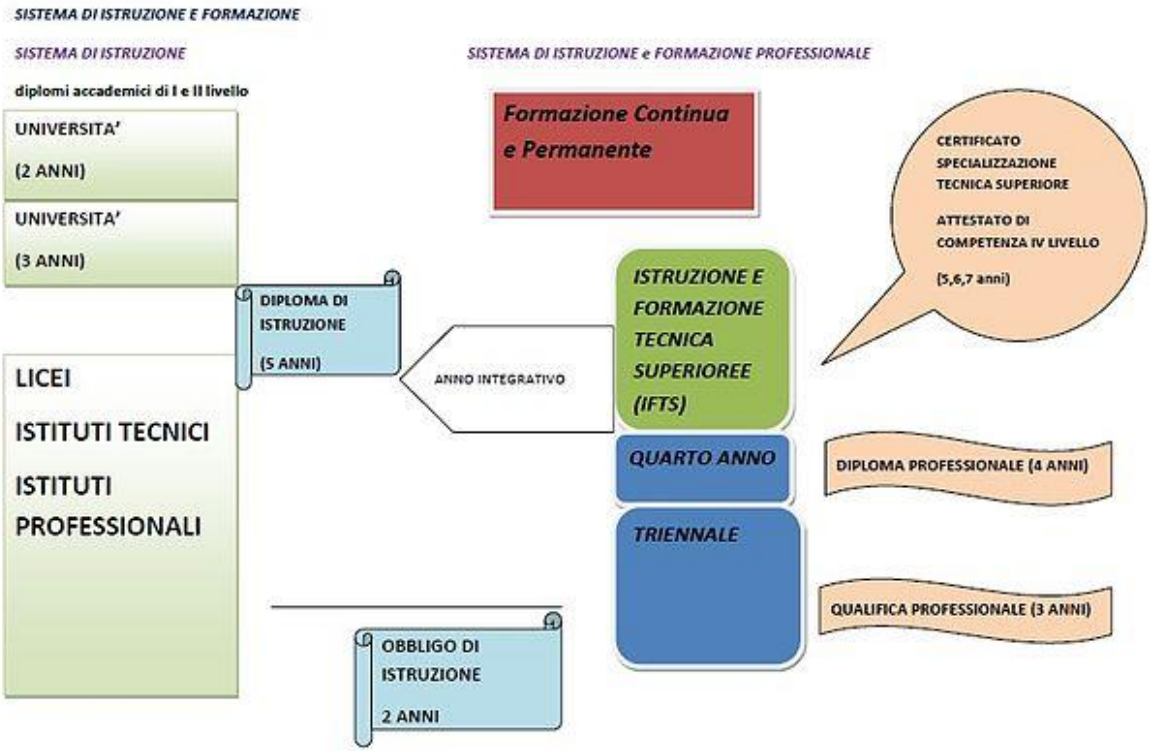
SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SISTEMA DI ISTRUZIONE
SISTEMA DI ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE
diplomi accademici di I e II livello
UNIVERSITA'
(2 ANNI)
UNIVERSITA'
(3 ANNI)
Formazione Continua e Permanente
CERTIFICATO SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
ATTESTATO DI COMPETENZA IV LIVELLO
(5,6,7 anni)
DIPLOMA DI ISTRUZIONE
(5 ANNI)
ANNO INTEGRATIVO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIOREE (IFTS)
LICEI
ISTITUTI TECNICI
ISTITUTI PROFESSIONALI
QUARTO ANNO
DIPLOMA PROFESSIONALE (4 ANNI)
TRIENNALE
QUALIFICA PROFESSIONALE (3 ANNI)
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
2 ANNI

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 - sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, stabilisce che:

1) entro il 2010 tutti gli stati membri dovevano dotarsi di sistemi nazione delle qualifiche rapportate al quadro europeo, in particolare collegando in modo trasparente le qualifiche nazionali al livello EQF;
2) entro il 2012 gli stati membri dovevano adeguare tutti i certificati (qualifica, diploma e documenti Europass – certificazioni competenze rilasciate dalle autorità nazionali di competenza) con chiari riferimenti al sistema nazionale delle qualifiche adottato ed agli appropriati livello di EQF.

Ed al fine di standardizzare negli stati membri i sistemi degli apprendimenti sancisce a livello europeo l'applicazione le seguenti definizioni:

ALLEGATO I
Definizioni
Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:
a) «qualifica»: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;
b) «sistema nazionale di qualifiche»: complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che raccordano l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale di qualifiche;
c) «quadro nazionale di qualifiche»: strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;
d) «settore»: raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principali;
e) «organizzazione settoriale internazionale»: associazione di organizzazioni nazionali, anche, ad esempio, di datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori nazionali;
f) «risultati dell'apprendimento»: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
g) «conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
h) «abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
i) «competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

E la definizione dei livelli del quadro europeo delle qualifiche secondo il seguente schema:

Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework (EQF)

	Conoscenze	Abilità	Competenze
	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili)	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Livello EQF 1	Conoscenze generale di base	Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/ compiti semplici	Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato
Livello EQF 2	Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio	Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici	Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia
Livello EQF 3	Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni	Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi
Livello EQF 4	Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio
Livello EQF 5	Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza	Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti	Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri
Livello EQF 6	Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi	Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio	Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
Livello EQF 7	Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca. Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi	Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi	Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
Livello EQF 8	Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi	Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti	Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca

LO STATO ITALIANO attraverso la presidenza del consiglio in **conferenza permanete per i repertori tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in seduta del 20 dicembre 2012** (repertorio atti n. 252 del 20 dicembre 2012) adotta il "accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)" di cui alla raccomandazione di cui sopra, definendo chiaramente il Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente:

	Tipologia di qualificazione	***esempio***
Livello EQF 1	Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione	*Rilasciato in esito al primo ciclo di istruzione*
Livello EQF 2	Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione	
Livello EQF 3	Attestato di qualifica di operatore professionale	*Rilasciato in esito all'esame regionale Triennio IeFP*
Livello EQF 4	Diploma professionale di tecnico Diploma liceale Diploma di istruzione tecnica Diploma di Istruzione professionale Certificato di specializzazione tecnica	*IV anno IeFP* *Rilasciati in esito all'esame di stato a conclusione del quinquennio del secondo ciclo di istruzione* *IFTS*
Livello EQF 5	Diploma di tecnico superiore	*ITS*
Livello EQF 6	Laurea Diploma accademico di I livello	*Laurea triennale* *Accademia delle arti / conservatorio*
Livello EQF 7	Laurea Magistrale Diploma accademico di II livello Master universitario di primo livello Diploma accademico di specializzazione (I livello) Diploma di perfezionamento o master (I livello)	
Livello EQF 8	Dottorato di ricerca Diploma accademico di formazione alla ricerca Diploma di specializzazione Master universitario di II livello Diploma accademico di specializzazione (II livello) Diploma di perfezionamento o master (II livello)	

Definendo per ogni tipologia di qualificazione il relativo livello EQF e le competenze in esito ascrivibili nei relativi attestati, secondo tutte le norme nazionali legate alla qualificazione specifica (accordi stati regione, D.Lgs., repertori, etc.), che per il sistema IeFP possiamo così sintetizzare:

<table>
<tr><th>LIVELLO EQF</th><th>TIPOLOGIA DI TITOLO / QUALIFICAZIONE</th><th>ENTE PUBBLICO TITOLARE</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Certificato delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione</td><td>MIUR (canale Istruzione) E REGIONI (canale formazione professionale)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Assolvimento all’obbligo di istruzione, ovvero al termine del primo biennio dei percorsi di istruzione secondaria di II^ grado e di quelli di IeFP
Rilasciato su richiesta dell’interessato o d’ufficio al compimento del 18 anno di età</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nel documento vengono indicate le competenze di base per l’assolvimento all’obbligo di istruzione riferito agli assi culturali, ovvero:
• Asse dei Linguaggi
• Asse matematico
• Asse scientifico – tecnologico
• Asse storico – sociale
• Competenze chiave di cittadinanza</td></tr>
<tr><td colspan="3">NORMATIVA DI RIFERIMENTO:</td></tr>
<tr><td colspan="3">• D.M. n 9 del 27/01/2010 – definizione del modello di certificazione delle competenze di base acquisite al termine dell’obbligo di istruzione
• Decreto interministeriale del 29/11/2007 – Prima attuazione dell’obbligo di istruzione
• Decreto MIUR n 139 del 22/08/2007 – recante norme in materia di adempimenti dell’obbligo di istruzione
• Legge n 296/2006, art 1 comma 622
• D.Lgs n 76 del 15/04/2005 – definizione delle norme generali su diritto-dovere all’istruzione e formazione
• Legge 53 del 28/03/2003 – delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazione in materia di istruzione e formazione professionale</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>LIVELLO EQF</th><th>TIPOLOGIA DI TITOLO / QUALIFICAZIONE</th><th>ENTE PUBBLICO TITOLARE</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Attestato di qualifica di operatore professionale</td><td>REGIONI</td></tr>
<tr><td colspan="3">Canale Formazione professione del II^ ciclo di Istruzione
Percorso triennale definite in sede di accordo stato- regione del 27/07/2011 ed integrato dall’accordo stato regione del 19/01/2012.
I succitati accordi definiscono le figure professionali, e sotto declinazioni o specializzazioni, facente parte del repertorio nazionale del canale istruzione in esito al triennio di IeFP, chiaramente per ciascuna figura, settore economico di appartenenza (secondo codice ATECO), figura i referenziazione (secondo codice ISTAT), le competenze professionali minime puntualmente descritte anche in termini di abilità e conoscenze come previsto dal sistema EQF.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nel documento vengono indicate le competenze di base per l’assolvimento all’obbligo di istruzione riferito agli ASSI CULTURALI come definite dall’accorto stato regione del 25.02.2010, ovvero:
• Asse dei Linguaggi
• Asse matematico
• Asse scientifico – tecnologico
• Asse storico – sociale
• Insegnamento della religione cattolica e attività motorie
• Competenze chiave di cittadinanza
Per l’ASSE PROFESSIONALIZZANTE, secondo le competenze indicate negli accordi stato regione 2011 e 2012, incluse le seguenti competenze comuni a tutte le figure professionali per le Aree “Qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale”:
• Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa
• Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente</td></tr>
<tr><td colspan="3">NORMATIVA DI RIFERIMENTO:</td></tr>
<tr><td colspan="3">• Accordo Stato-Regioni del 25/2/2010, del 27/07/2011 e del 19/01/2012
• D.Lgs n. 226 del 17/11/2005 – Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
• Legge 53 del 28/03/2003 – delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazione in materia di istruzione e formazione professionale</td></tr>
</table>

LIVELLO EQF	TIPOLOGIA DI TITOLO / QUALIFICAZIONE	ENTE PUBBLICO TITOLARE
4	Diploma professionale di tecnico	REGIONI

Canale Formazione professione del II^ ciclo di Istruzione
Percorso quadriennale definite in sede di accordo stato- regione del 27/07/2011 ed integrato dall'accordo stato regione del 19/01/2012.
I succitati accordi definiscono le figure professionali, e sotto declinazioni o specializzazioni, facente parte del repertorio nazionale del canale istruzione in esito al quarto anno di IeFP, chiaramente per ciascuna figura, settore economico di appartenenza (secondo codice ATECO), figura i referenziazione (secondo codice ISTAT), le competenze professionali minime puntualmente descritte anche in termini di abilità e conoscenze come previsto dal sistema EQF.

Nel documento vengono indicate le competenze riferite agli ASSI CULTURALI come definite dall'accorto stato regione del 25.02.2010, ovvero:

- Asse dei Linguaggi
- Asse matematico - scientifico – tecnologico
- Asse storico – sociale
- Competenze chiave di cittadinanza

Per l'ASSE PROFESSIONALIZZANTE, secondo le competenze indicate negli accordi stato regione 2011 e 2012, aggiuntive e con grado di autonomia maggiore rispetto alle competenze professionali previsti dal percorso triennale (qualifica) precedentemente frequentato dall'alunno

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Accordo Stato-Regioni del 25/2/2010, del 27/07/2011 e del 19/01/2012
Leggi regionali sulla disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale
D.Lgs n. 226 del 17/11/2005 – Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Legge 53 del 28/03/2003 – delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazione in materia di istruzione e formazione professionale

LIVELLO EQF	TIPOLOGIA DI TITOLO / QUALIFICAZIONE	ENTE PUBBLICO TITOLARE
4	Certificato di specializzazione tecnica (IFTS)	REGIONI

Percorso di specializzazione tecnica superiore della durata di 2 semestri (massimo 800-1000 ore) che terminano con il superamento delle verifiche finali delle competenze acquisiti. Per l'accesso al percorso è necessario il Diploma professionale di Tecnico o il Diploma di Istruzione secondaria Superiore. Il percorso rilascia anche dei Crediti formativi validi per il riconoscimento di Crediti Universitari per quegli allievi che intendano proseguire gli studi iscrivendosi a percorsi di Laurea di I^ livello
I percorsi IFTS sono organizzati da Poli Tecnici Formativi definiti secondo la programmazione Regionale. Il polo formati è costituito da una pluralità di soggetti pubblici o privati che apportano le loro specificità, la composizione minima della compagine del polo formativo, formalmente costituito in forma consortile (Consorzio, ATI, ATS), da:
1 scuola superiore di secondo grado
1 ente di formazione professionale
1 università
1 impresa o associazione di categoria del settore di rifermento del percorso

Le qualificazioni professionali, e sotto declinazioni o specializzazioni, facente parte del repertorio nazionale, secondo lo schema di riordino dei percorsi IFTS definito nel Decreto Interministeriale di Febbraio 2013, chiaramente per ciascuna figura, settore economico di appartenenza (secondo codice ATECO), figura i referenziazione (secondo codice ISTAT), le competenze professionali minime puntualmente descritte anche in termini di abilità e conoscenze come previsto dal sistema EQF. Tali qualificazioni professionali possono essere ulteriormente declinare dalle Regione in base al mercato del lavoro regionale, gli apprendimento comprendono competenze linguistiche, comunicative, relazionali, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economi comuni a tutte le figure nazionali e le competenze professionali specifiche definite nel decreto ministeriale di febbraio 2013, che sono:

1) tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy – area manifatturiera e artigianale
2) tecniche di disegno e progettazione industriale – area meccanica impianti e costruzioni
3) tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo – area meccanica impianti e costruzioni
4) tecniche per la programmazione della produzione e la logistica – area meccanica impianti e costruzioni
5) tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali – area meccanica impianti e costruzioni
6) tecniche dei sistemi di sicurezza ambientale e qualità dei processi industriali – area meccanica impianti e costruzioni
7) tecniche dei sistemi di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente – area meccanica impianti e costruzioni
8) tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici – area meccanica impianti e costruzioni
9) tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile – area meccanica impianti e costruzioni
10) tecniche innovative per l'edilizia – area meccanica impianti e costruzioni
11) tecniche per la sicurezza delle rete e dei sistemi – area cultura, informazione e tecnologie informatiche
12) tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche– area cultura, informazione e tecnologie informatiche
13) tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC– area cultura, informazione e tecnologie informatiche
14) tecniche per la progettazione e gestione di database– area cultura, informazione e tecnologie informatiche
15) tecniche di informatica medica– area cultura, informazione e tecnologie informatiche
16) tecniche di produzione multimediale– area cultura, informazione e tecnologie informatiche
17) tecniche di allestimento scenico– area cultura, informazione e tecnologie informatiche
18) tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria – area servizio commerciali
19) tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica – area turismo e sport
20) tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio – area turismo e sport

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Decreto Interministeriale di Febbraio 2013 – adozione schema di decreto del MIUR di conserto con il ministero del lavoro e delle politiche sociale, adottato ai sensi della Legge 144 del 17/05/1999 art 69 comma 1 , concernente le definizioni dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 – linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori
- Legge n 40 art 13 del 2/04/2007 – disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica
- Legge n 296 arti 1 comma 631 e 875 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) – decorrenza dall'anno 2007 del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
- Legge 144 del 17/05/1999 art 69 – regolamento concernente l'istruzione e formazione tecnica superiore

LIVELLO EQF	TIPOLOGIA DI TITOLO / QUALIFICAZIONE	ENTE PUBBLICO TITOLARE
5	Diploma di tecnico superiore (ITS)	MIUR

Percorso di formazione tecnica superiore realizzato dagli ITS della durata di 4/6 semestri (massimo 1800-2000 ore) che terminano con il superamento delle verifiche finali delle competenze acquisiti. Per l'accesso al percorso è necessario il Diploma di Istruzione secondaria Superiore. Il percorso rilascia anche dei Crediti formativi validi per il riconoscimento di Crediti Universitari per quegli allievi che intendano proseguire gli studi iscrivendosi a percorsi di Laurea di I^ livello

I percorsi ITS sono organizzati dalle Fondazioni (personalità giuridica) definiti secondo gli ambiti della programmazione Regionale. La fondazione è costituito da una pluralità di soggetti pubblici o privati che apportano le loro specificità, la composizione minima della compagine della fondazione, da:

1 istituto di Istruzione superiore di secondo grado tecnico o professionale, del canale istruzione, statale o paritario (che funge da capo fondazione)

1 ente di formazione professionale accreditato per l'alta formazione presso l'autorità pubblica titolare ubicata nella sede della fondazione

1 dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema delle ricerca scientifica e tecnologica

1 ente locale territoriale di ubicazione della sede legale della fondazione

1 impresa o associazione di categoria del settore di rifermento del ITS

Gli apprendimento comprendono competenze linguistiche, comunicative, relazionali, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economi comuni a tutte le figure nazionali e le competenze professionali specifiche definite nel decreto interministeriale dei settembre 2011, per le seguenti aree tecnologiche:

- efficacia energetica
- mobilità sostenibile
- nuove tecnologie della vita
- nuove tecnologie per il made in Italy
- tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Decreto Legge n 5/2013 convertito in legge n 35/2012 art 52 – misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli ITS
- Decreto interministeriale MIUR – MLPS del 07/09/2011 – Norme generali concernenti i diplomi degli istituti tecnici superiore – ITS e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 – linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori
- Legge n 40 art 13 del 2/04/2007 – disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica
- Legge n 296 arti 1 comma 631 e 875 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) – decorrenza dall'anno 2007 del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
- Legge 144 del 17/05/1999 art 69 – regolamento concernente l'istruzione e formazione tecnica superiore

Inoltre le qualifiche e i diplomi di IeFP sono anche correlati alle "aree economiche e professionali" utilizzate anche per correlare i titoli di istruzione tecnica e professionale quinquennali.

Proposta di legge di iniziativa popolare : "L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE NEL SISTEMA REGIONALE VENETO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE "

Motivazioni alla base della proposta di legge fatta dagli Enti di IeFP del Veneto

Dopo sette anni dall'approvazione della Legge Moratti sul Sistema Educativo Nazionale con l'Accordo Stato regioni del 27 luglio 2011 e successive *integrazioni si uguagliano, sul piano della valenza formativa* il canale dell'Istruzione Secondaria Superiore di competenza dello Stato ed i canale dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di competenza delle Regioni; entrambi i canali mirano al raggiungimento del successo formativo ed all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione.

Si supera, soprattutto, la divisione tra *la dimensione della cultura, appannaggio esclusivo dell'Istruzione, e quella del lavoro,* dominio riservato alla Formazione Professionale, perché anche i percorsi di IeFP sono chiamati a dare all'allievo un'impronta educativa e culturale, condividendo con la Scuola, un comune e unico Profilo Educativo, Culturale e Professionale.

La Regione Veneto con la Legge 10/90, la Regione Veneto ha indirizzato e normato, in base alle specifiche competenze, la formazione iniziale realizzata nei Centri di Formazione Professionale che sono stati, e sono tuttora, dei veri e propri incubatori di impresa, di cittadinanza e di innovazione.

Si tratta ora di modellare una nuova legge per *l'Istruzione e Formazione Professionale che coinvolgendo i CFP e capitalizzando l'esperienza da loro fatta su un modello del sistema educativo veneto* – sappia rispondere alle necessità di innovazione delle imprese e di integrazione e valorizzazione delle persone.

Gli Enti di formazione richiamano la necessità che la legge abbia come centralità la persona , la sua crescita e educazione e diventi strumento per sostenere la competitività delle imprese, creando figure professionali collegate alle singole realtà territoriali, e nel contempo rispondenti a costanti innovazioni di processo e di prodotto. Secondo indagini dell'ISFOL la IeFP costituisce una risorsa indispensabile per ridurre la dispersione formativa e per fornire ai giovani concrete ed efficaci possibilità di entrare con maggior successo nel mondo del lavoro.

La legge inoltre deve valorizzare il ruolo che la IeFP può svolgere in collegamento con le politiche attive del lavoro implementando i principi fondamentali, propri della società della conoscenza, in tema di lifelong learning ed in coerenza con il quadro europeo relativo ai titoli ed alle certificazioni (EQF). Tra le idee forti che guidano la seguente proposta di legge vi sono la sussidiarietà; le esigenze della programmazione il rapporto con gli Istituti professionali di Stato, il sistema di valutazione i finanziamenti come precondizione ineludibile. Scendiamo brevemente nello specifico

- ***La sussidiarietà*** trova motivazione che chi meglio ha conoscenza dei problemi è facilitato nel governarli, gestirli, e risolverli sempre nel rispetto delle varie autonomie (istituzionali e funzionali) in una costante cooperazione tra pubblico e privato basato anche sul principio delle "pari dignità" tra i diversi sottosistemi formativi,

- Il sistema della IeFP è soggetto ad una completa programmazione, rispondente a finalità, a principi ed a criteri definiti nell'ambito degli atti di indirizzo della Regione. Una delle finalità è quella ***di fornire garanzia di continuità dei percorsi formativi commisurando la tempistica dei bandi alla durata complessiva dei percorsi stessi***. Il processo di distribuzione avviene garantendo in particolare la certezza di accesso alle risorse finanziarie da parte delle Istituzioni abilitate all'erogazione dei percorsi di IeFP iniziale nell'ambito del (sotto)sistema di istruzione e formazione professionale di competenza esclusiva della Regione.
- È noto che, mentre le Istituzioni formative intervengono nel sistema della IeFP iniziale in modo ordinario e diretto tramite la procedura dell'accreditamento, gli Istituti professionali di Stato possono essere coinvolti secondo una modalità definita dal regime di sussidiarietà; ciò individua due differenti modi di implicazione delle due istituzioni che vanno tenuti in considerazione nell'intento di portare a termine il processo di consolidamento del sistema. *La Regione, da parte sua, ha interesse che sul proprio territorio vi sia un'offerta di IeFP iniziale solida e permanente e dunque sufficientemente costituita da Istituzioni formative accreditate, e che pertanto l'intervento degli Istituti professionali di Stato sia realmente sussidiario, non venendosi così a presentare come prevalente rispetto all'offerta erogata dalle Istituzioni abilitate.*
- In un sistema educativo centrato ***sull'efficacia degli interventi assume una valenza strategica la valutazione*** che può riguardare: il sistema le istituzioni che erogano l'offerta, le iniziative e i progetti formativi e gli apprendimenti. Mentre il livello del sistema e delle istituzioni è di competenza istituzionale, gli altri livelli richiedono necessariamente un ruolo attivo delle Istituzioni formative accreditate. In particolare, il ruolo regionale in materia di valutazione degli apprendimenti non sarà mai tale da ridurre o espropriare le competenze degli altri soggetti, garantendo un peso significativo della valutazione effettuata lungo il percorso formativo rispetto alla valutazione finale.
- L'istruzione e la formazione professionale inziale "costa" al sistema pubblico e la Regione manifesta dunque già oggi un considerevole impegno per questi percorsi formativi a favore delle nuove generazioni Se però si considerano i dati macroeconomici dall'interno del sistema educativo appare come sia necessario al tempo stesso recuperare risorse ed aumentare risorse. Il testo di legge affronta il tema dei finanziamenti in modo improntato a correttezza, trasparenza ed efficienza nell'uso delle risorse disponibili. Una istruzione e formazione professionale iniziale "comunque" effettuata, non può più rappresentare, infatti, una condizione sufficiente, specie in quei territori regionali ancor oggi meno dotati o fortunati.

In conclusione viene proposta una legge del Veneto e per il Veneto, attenta ad esaltare le peculiarità e le originalità regionali, senza ledere l'unitarietà nazionale del sistema, esigenza, questa, richiesta anche dal sempre più ineludibile confronto europeo.

Sintesi della proposta di legge nei suoi contenuti essenziali

Al capo I° negli articoli 1 e 2 vengono definiti riferimenti legislativi e costituzionali rispetto cui sono stabiliti compiti e funzioni della IeFP e le finalità alfine del riconoscimento e valorizzazione delle attitudini e le potenzialitàà di ogni giovane; questo attraverso la stabile offerta di percorsi formativi idonei a consolidarne e innalzarne le competenze di base, il favorire la progressiva integrazione degli interventi previsti dalle politiche regionali per l'istruzione scolastica promuovendo e facilitando il trasferimento dell'innovazione tecnologica nelle professioni artigiane con il corretto ed efficiente impiego delle risorse disponibili

Al Capo II negli articoli 3, 4 e 5 vengono definiti gli elementi relativi all'organizzazione dei percorsi formativi che comprendono l'insieme di quelli rivolti al ***conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di 3° e 4° livello EQF*** nell'adempimento dell'obbligo di istruzione e nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nonché i percorsi per la prevenzione e il recupero della dispersione educativa. Vengono inoltre definite le diverse tipologie di percorsi che costituiscono ***titolo per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per il conseguimento dei relativi certificati di specializzazione; al corso annuale*** destinato a coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'Università, all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Vengono altresì definite le modalità di attuazione delle diverse tipologie di percorsi

Al Capo III° negli articoli che vanno dal numero 6 all'11 vengono definiti gli elementi relativi al funzionamento del sistema regionale a partire dalla denominazione delle agenzie formative accreditate dalla Regione ***che assumono la denominazione di "istituzioni formative", alla definizione del regime di sussidiarietà complementare e dei Poli tecnico professionali costituiti attraverso accordi di rete stipulati in condizione di pari ordinazione dalle istituzioni scolastiche.*** Vengono poi stabilite modalità per l'accreditamento delle strutture e dell'**Albo regionale**, ***per la programmazione dell'offerta della formazione iniziale su base triennale e degli obiettivi formativi da realizzare in relazione a ciascun ambito territoriale ritenuto ottimale per l'erogazione dei percorsi del sistema regionale di IeFP*** . A garanzia della qualità ed efficacia di quanto sopra enunciato vengono stabilite sia le modalità e le condizioni di erogazione delle prestazioni relative all'offerta formativa, le modalità di rapporti e vigilanza da parte della Regione sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. Ultimo elemento trattato nel presente capitolo è che il finanziamento dei percorsi avviene sulla base dei costi *standard* stabiliti dalla Regione su base capitaria.

Il capitolo IV° con gli articoli 12 e 13 viene a ***disciplinare gli elementi centrali del sistema di certificazione delle competenze acquisite nei percorsi formativi, e nelle altre attività ad esse correlate, posti in essere nell'ambito del sistema regionale di IeFP*** ai sensi della presente legge nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea. All'interno dii questo capitolo sono individuate modalità di effettuazione di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi e delle altre attività ad essi correlate, effettuati dalla Regione, o eventualmente degli enti da essa delegati mediante apposito atto legislativo. L'attività di monitoraggio ha per oggetto, la conformità delle attività svolte rispetto alle normative di riferimento, la

regolarità di svolgimento delle attività formative, e la correttezza della gestione finanziaria e contabile. Tali risultati delle attività di valutazione sono presi in considerazione dalla Regione ai fini della predisposizione dell'atto di programmazione del sistema regionale. Vengono infine con apposito articolo definite le funzioni del **sistema informativo finalizzato ad** assicurare l'impiego corretto ed efficiente delle risorse impiegate, dare piena conoscibilità dei percorsi e delle connesse attività formative attuate ai sensi della presente legge, e assicurare la trasparenza dei procedimenti e degli atti adottati, la l'Anagrafe regionale degli studenti e dell'offerta dei percorsi di IeFP, realizzati anche in apprendistato.

Nel Capo V vengono definite le norme finanziarie per la definizione dell'ammontare delle risorse destinate al sistema regionale di IeFP per l'erogazione dei percorsi formativi e delle attività ad essi correlate delle attività di IeFP.